

Titolarità effettiva da comunicare per i trust con codice fiscale

Interessate solo le strutture che producono effetti giuridici rilevanti per l'Erario

Il Dlgs 231/2007 ha trovato attuazione con il Dm 55/2022, il quale contiene le modalità di comunicazione, accesso e consultazione dei dati relativi alla titolarità effettiva di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e simili.

Si tratta dell'ultimo di una serie di interventi del legislatore europeo e nazionale per contrastare l'utilizzo del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o di terrorismo internazionali.

Si prevede che i trust «produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali» in base all'articolo 73 del Tuir sono tenuti a iscriversi in un'apposita sezione del registro delle imprese e comunicano le informazioni sulla titolarità effettiva ai fini dell'iscrizione e conservazione in apposita sezione speciale (articolo 21, comma 3, del Dlgs 231/2007 e 3, comma 2, del Dm 55/2022). Se non lo fanno, sono puniti con una sanzione da 103 a 1.032 euro.

Come si vede, l'obbligo è rivolto solo ai trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali – non a “tutti” i trust – lasciando l'interrogativo su quale sia il trust che produca effetti rilevanti e quale no. La norma, insomma, non è chiara e ciò era stato fatto presente dal Senato già da maggio 2016, quando, con l'A.S. 2345, in lettura della legge di Delegazione europea 2015, si osservò che «sarebbe opportuno individuare più chiaramente i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali per l'ordinamento nazionale». Ciò non è stato fatto, ma oggi il problema è concreto vista l'adozione del Dm 55/2022.

Per sciogliere il dubbio, può essere utile risalire all'Analisi di impatto della regolamentazione (nella specie, le direttive dal 2005 al 2015 in materia di contrasto al riciclaggio), in cui il Mef ha evidenziato che l'Italia si è impegnata ad «attenzionare» i trust, con la creazione di «un registro centrale dei trust che hanno obblighi di natura fiscale, in modo da assicurare alle autorità competenti un accesso tempestivo all'informazione del titolare effettivo dei trusts registrati»; inoltre, per «il contrasto all'evasione fiscale, l'Italia assicurerà che l'informazione sul titolare effettivo sia accessibile tempestivamente alle autorità fiscali nazionali».

In questi termini, l'articolo 21, comma 3, del Dlgs 231/2007 sembra creare un automatismo tra la semplice conoscenza del trust da parte del Fisco e la tempestiva informazione del titolare effettivo.

In senso lato, l'obbligo sussisterebbe allora per tutti i trust che hanno semplicemente richiesto l'attribuzione del codice fiscale, circostanza che potrebbe avvenire per le più svariate ragioni (si pensi al dover registrare un atto per quanto previsto all'articolo 6 del Dpr 605/1973), in quanto ciò è di regola sufficiente all'iscrizione in anagrafe tributaria e, quindi, per essere "noti" all'Erario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA